



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

ORDINANZA N. 154 DEL 09/11/2018

Settore proponente: AREA GESTIONE TERRITORIO e AMBIENTE, LLPP e SICUREZZA

OGGETTO: MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE FINO AL 31 MARZO 2019.

Il Sindaco

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” – conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM₁₀) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM₁₀ permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano o possono superare il valore limite dei 50 µg/m³;

Considerato che:

- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM₁₀), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 21 settembre 2017, presieduta e coordinata dalla Regione Veneto, sono state illustrate le Misure Temporanee omogenee individuate dal “Nuovo Accordo Bacino Padano” per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM₁₀, le quali definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l’impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM₁₀, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- il Comune di San Bonifacio non fa parte dell’agglomerato urbano del comune capoluogo di provincia, ma è stato inserito in zona IT0513 ai sensi della D.G.R.V. n. 2130 del 2012; inoltre conta una popolazione inferiore a 30.000 abitanti, e pertanto non è compreso né vincolato dal citato Accordo di Programma interregionale, in particolare per quanto concerne la limitazione della circolazione veicolare;
- in data 10 settembre 2018 si è tenuta la seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona, ove sono state illustrate le indicazioni regionali e le relative modalità applicative, oltre all’esposizione da parte di ARPAV della relazione sullo stato della qualità dell’aria.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

Rilevato che:

- le misure temporanee o omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM₁₀:
 - Nessuna allerta – Verde:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero 50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM₁₀;
 - Livello di allerta 1 – Arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - Livello di allerta 2 – Rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

Ciò premesso e considerato;

Ritenuta la necessità di adottare con provvedimento specifico le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e al contrasto all'inquinamento locale da PM₁₀;

Vista la D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

Vista la D.G.R.V. n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;

Vista la D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa”;

Preso atto degli esiti della seduta del C.I.S. in data 21 settembre 2017;

Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;

Visti il DD.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e 16 aprile 2013, n. 74, recanti le norme regolamentari per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;

Visti la legge 29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” e il decreto ministeriale 19 dicembre 2012;

Visto l'articolo 7, comma 1 lettere a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di istituire le misure di limitazione della circolazione stradale secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

1. Divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM₁₀), **con decorrenza immediata e fino al 31 marzo 2019**, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, **dalle ore 8.30 alle ore 18.30**, alle seguenti categorie di veicoli:

- 1.1. autoveicoli alimentati a benzina EURO 0 ed EURO 1 (non rispondenti alle direttive 51/542/CEE punto 6.2.1.B, 94/12/CE e superiori), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 1.2. autoveicoli alimentati a gasolio EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 (non rispondenti alle direttive 98/69/CE e superiori), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- 1.3. motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

Si riserva di disporre, con successivo provvedimento, il divieto di circolazione di ulteriori categorie di veicoli in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀ di 50 microgrammi/m³ per 10 giorni consecutivi.

2. Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione.

Le disposizioni prescritte ai punti 1 e 2 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, fatta eccezione per i tratti stradali di interesse sovra comunale e di quelli di collegamento tra gli svincoli autostradali e i posteggi, in corrispondenza delle stazioni dei mezzi pubblici.

3. Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

- 3.1. veicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- 3.2. veicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
- 3.3. veicoli alimentati a GPL o a gas metano, purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
- 3.4. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 3.5. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- 3.6. veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- 3.7. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 3.8. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti all'estero;
- 3.9. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere i compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, comprese: Magistratura, Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Forze Armate, altri Corpi armati dello Stato;
- 3.10. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- 3.11. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 3.12. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e ritorno dall'albergo, in possesso di copia della prenotazione;
- 3.13. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti, oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- 3.14. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- 3.15. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- 3.16. veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli commerciali, classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del D.P.R. 495/1992 o ad essi assimilati); (non sono veicoli speciali o ad uso specifico quelli individuati all'art. 47, comma 2, lettera c, bensì la definizione di categoria N);
- 3.17. autoveicoli o motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007), in occasione delle manifestazioni;
- 3.18. veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, cresime o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;
- 3.19. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- 3.20. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni, imprese e/o persone che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
- 3.21. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
- 3.22. veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.".

Sempre per le motivazioni esposte in premesse, con efficacia in tutto il territorio comunale **fino al 31 marzo 2019**,

DISPONE ALTRESI'

- 1) il **divieto** di mantenere acceso il motore nei seguenti casi :
 - degli autobus nella fase di stazionamento al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
 - degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
 - dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste.
- 2) l'**obbligo** di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V[^] del dlgs 152/2006, sia certificato conforme alla "classe A1" della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì l'obbligo della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- 3) il **divieto** di installare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazione energetica ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “3 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, attuativo dell’art. 290, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
- 4) il **divieto** di utilizzare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle”;
- 5) l’**obbligo**, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.
 - a massimi di 19°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
 - a massimi 17°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.
- 6) Il **divieto** di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
 - a) cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - b) box, garage, depositi;
- 7) l’**obbligo** di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (rif. art. 164 del Codice della Strada);
- 8) il **divieto** di effettuare combustioni all'aperto in ambito di cantiere. In ambito agricolo, il divieto di combustioni all’aperto vale per quantità giornaliere superiori a tre metri steri per ettaro di materiali vegetali, anche se raggruppati in piccoli cumuli; con riserva di imporre, con successivo provvedimento, la sospensione, il differimento o il divieto totale della combustione all’aperto dei materiali vegetali, in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - Rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM₁₀ di 50 microgrammi/m³ per 10 giorni consecutivi e/o del valore obiettivo del Benzo(a)pirene, ovvero nel caso che da tale attività possa derivare pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità dei cittadini.

INVITA

1. Le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione, a far spegnere i motori degli autobus, compresi quelli di linea, nella fase di stazionamento e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta 1 (ARANCIO) e 2 (ROSSO);
2. A mantenere chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle
 - E.2 - Uffici e assimilabili;
 - E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - Attività commerciali e assimilabili;
 - E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili
3. La popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all’aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
4. I cittadini e le imprese ad adottare una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) spegnere il motore degli autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico, in particolare nelle zone abitate;



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

- b) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
- c) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
- d) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- e) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;
5. La popolazione ad attuare, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, una serie di azioni virtuose, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini, come di seguito riportate:
- a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
- b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
- c) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
- e) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente;
- f) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropultrici);
- i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- j) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
- k) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
- l) aver cura dell'impianto termico a biomasse (caminetto, stufa, termocucina) provvedendo alla manutenzione periodica dell'impianto e alla pulizia dei canali di fumo;
- m) ridurre l'impiego di tali impianti laddove sia esistente altro impianto di riscaldamento a combustibile gassoso (gpl, metano, gas naturale).

L'Amministrazione Comunale si impegna a programmare una o più iniziative in campo ambientale nel periodo di tempo compreso tra Novembre 2018 e Marzo 2019.

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13-bis, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 164,00 Euro e 664,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, ferme restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SAN BONIFACIO

Provincia di Verona
Codice Fiscale e P.Iva 00220240238

Chiunque viola le rimanenti disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio e attraverso idonea comunicazione a mezzo internet e social media.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, è possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Il Sindaco

PROVOLI GIAMPAOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)